

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 58

**A.S. 2380: "Norme relative alla disciplina dei
Comitati degli italiani all'estero". (Approvato dalla
Camera dei deputati)**

**Comitati italiani all'estero (COMITES), Italiani residenti
all'estero**

Luglio 2003

INDICE

Articolo 1 (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)	pag. 1
Articoli 2 (Compiti e funzioni del Comitato)	pag. 1
Articoli 3 (Bilancio del Comitato)	pag. 2
Articolo 4 (Sede e segreteria).....	pag. 3
Articolo 5 (Eleggibilità e composizione del Comitato)	pag. 4
Articolo 6 (Comitato dei presidenti)	pag. 4
Articoli 7, 8, 9, 10 e 11	pag. 6
Articolo 12 (Commissioni di lavoro)	pag. 6
Articolo 13 e 14 (Sistema elettorale)	pag. 7
Articolo 15 (Indizione delle elezioni e liste elettorali).....	pag. 8
Articolo 16 (Comitato elettorale circoscrizionale).....	pag. 9
Articolo 17 (Stampa e invio del materiale elettorale)	pag. 9
Articolo 18 (Espressione del voto)	pag. 11
Articolo 19 (Costituzione dei seggi elettorali)	pag. 12
Articoli 20 e 21	pag. 14
Articolo 22 (Proclamazione degli eletti).....	pag. 14
Articolo 23 (Comitati non elettivi. Contributi)	pag. 15
Articoli 24, 25 e 26	pag. 16
Articoli 27 (Copertura finanziaria).....	pag. 16

Articolo 1

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

L'articolo 1 dispone l'istituzione di un Comitato degli italiani all'estero presso ogni circoscrizione consolare nella quale risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001.

Il comma 3 prevede che, in casi particolari, connessi all'estensione della circoscrizione consolare e alla presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani o stranieri di origine italiana, siano istituiti, con decreto ministeriale, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare.

La norma, come confermato dalla RT, non sembra innovare l'attuale disciplina dei Comitati di cui alla legge n. 205 del 1985.¹

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 2

(Compiti e funzioni del Comitato)

L'articolo 2 disciplina le funzioni e i compiti del Comitato, che consistono in attività di natura consultiva, di studio e di sostegno alle autorità consolari, finalizzate alla tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini italiani e

¹ La RT afferma, inoltre, che attualmente esistono 67 COMITES in Europa, 4 nell'Africa Sub-Sahariana, 6 in Asia e in Oceania, 38 nelle Americhe e 2 nei paesi del Mediterraneo e del Medioriente, per un totale di 117 Comitati.

alla promozione dello sviluppo sociale e culturale delle comunità italiane all'estero.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, sulla base di una interpretazione dell'autorizzazione di spesa come tetto di spesa, osservazione valida anche per le successive norme simili.

Articolo 3

(Bilancio del Comitato)

Il comma 1 dispone che il Comitato provveda al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con le rendite del suo eventuale patrimonio, con i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri ed eventualmente da altre amministrazioni italiane, con gli eventuali contributi dei paesi ospitanti e dei privati, oltre che con il ricavato di attività e di manifestazioni varie. I finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero stesso (comma 2); essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e tenendo conto del numero dei componenti del Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale della circoscrizione e della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera (comma 6).

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.

La RT precisa che, dal momento che i finanziamenti annuali del Ministero degli affari esteri sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità revisionali, la norma ha un mero valore ricognitivo, senza creare ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 205 del 1985.

Non si hanno osservazioni da formulare, alla luce anche dell'introduzione, durante l'esame presso la Camera dei deputati, del tetto di spesa contenuto nel comma 10.

Articolo 4

(Sede e segreteria)

Il comma 1 prevede che l'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede. Il comma 2 dispone che la segreteria del Comitato sia affidata ad un membro dello stesso, con incarico gratuito. Il comma 3 prevede che il Comitato possa avvalersi di personale di segreteria, fino ad un massimo di due unità assunte con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Anche tale previsione non appare presentare risvolti problematici, atteso che le predette assunzioni possono spingersi ad un numero di due unità.

Articolo 5

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

L'articolo 5 prevede che il Comitato sia composto da 12 membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da 18 membri per quelle più grandi (comma 1). La normativa vigente (articolo 6, comma 1, della legge n. 205 del 1985) prevede che per le comunità composte da più di 100.000 connazionali il Comitato sia formato da ventiquattro membri.

Vengono poi previste disposizioni in materia di eleggibilità dei candidati, di composizione delle liste e di pubblicità delle sedute del Comitato. Il comma 6 dispone che alle sedute del Comitato possano essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame. Tale possibilità era già prevista dal comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 205 del 1985.

La RT non considera la norma.

Anche alla luce della riduzione del numero massimo dei membri dei Comitati, si ritiene che la norma non presenti profili di carattere finanziario.

Articolo 6

(Comitato dei presidenti)

L'articolo 6 prevede l'istituzione, in ogni paese in cui esiste più di un Comitato degli italiani all'estero, del Comitato dei presidenti, che si riunisce almeno una volta all'anno (comma 1). Il Comitato dei presidenti si riunisce

inoltre almeno una volta all'anno su iniziativa dell'ambasciata per discutere insieme ai consoli i problemi della comunità italiana (comma 2). Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene (comma 3). Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro (comma 4).

La RT precisa che i paesi in cui attualmente esiste più di un Comitato sono tredici. Occorrerà pertanto prevedere la costituzione di almeno 13 Comitati dei presidenti, che si riuniranno almeno 2 volte all'anno in tali paesi. Tenuto conto dei due incontri annuali di cui ai commi 1 e 2, la previsione di spesa in esame è basata sull'ipotesi di svolgimento di 190 incontri di lavoro ai quali partecipano i 95 presidenti dei Comitati in essere (alla data di presentazione della RT), potenzialmente interessati. Si è ulteriormente ipotizzato, sulla base dell'esperienza maturata in passato, un costo unitario di circa 1.190 euro per viaggio a copertura della diaria e delle spese di trasporto. La spesa complessiva risultante dai parametri appena indicati, pari a 226.000 euro, è autorizzata a partire dal 2004, considerato che le elezioni dei Comitati si svolgeranno entro il 31 dicembre 2003. La RT non considera le spese, presumibilmente di ammontare limitato, relative allo svolgimento materiale delle riunioni.²

La quantificazione risulta sostanzialmente corretta, nel presupposto che il numero delle riunioni annuali sia limitato a due, come ipotizzato dalla RT. Comunque, l'interpretazione dell'autorizzazione di spesa come tetto (comma

² Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha precisato, in proposito che la RT non considera le spese relative allo svolgimento materiale della riunione del Comitato dei presidenti perché essa - secondo la prassi - si terrà in locali messi a disposizione dall'ambasciata. (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni Parlamentari*, 26 giugno 2003, pag. 37).

4), alla luce del carattere non obbligatorio di ulteriori riunioni oltre alle due legislativamente previste, può rappresentare un presidio sufficiente a garantire *ex ante* il rispetto del limite numerico di riunioni, assunto dalla RT come base di calcolo dell'onere.

Articoli 7, 8, 9, 10 e 11

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano la partecipazione di membri stranieri di origine italiana al Comitato (articolo 7), la durata in carica e la decadenza dei componenti, nonché le ipotesi di scioglimento dei Comitati (articolo 8), la validità delle deliberazioni (articolo 9), la nomina, le funzioni e i poteri del presidente e dell'esecutivo (articoli 10 e 11).

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norme ordinamentali.

Articolo 12

(Commissioni di lavoro)

L'articolo 12 dispone che il Comitato istituisca al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, e alle quali può altresì partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante. La RT afferma che gli esperti cui si riferisce il comma 1 non devono intendersi alla stregua degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 18 del 1967, per i quali sono determinati per legge il contingente e il compenso. Conseguentemente la disposizione troverà applicazione nei limiti del bilancio di ciascun Comitato.

Non si hanno rilievi da formulare, se non per l'osservazione, già più volte effettuata nel passato, secondo cui il riferimento al limite costituito dalle dotazioni di bilancio, che non sono quelle vigenti al momento del varo della norma, ma quelle degli esercizi in cui quest'ultima troverà nel tempo attuazione, non elimina il pericolo che il bilancio venga adeguato in via preventiva per scontare un certo tipo di implementazione della norma stessa, invertendosi così il rapporto tra legge sostanziale e bilancio di previsione.

Articoli 13 e 14

(Sistema elettorale)

Sono individuati i requisiti necessari per godere dell'elettorato attivo ed il sistema elettorale per l'assegnazione dei seggi. Viene poi stabilito che la modalità del voto è per corrispondenza.

Le conseguenze finanziarie determinate da quest'ultima disposizione sono analizzate dalla RT in relazione all'articolo 17, al quale, pertanto, si rinvia.

Articolo 15

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

L'articolo 15 dispone che l'indizione delle elezioni sia portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione (comma 2) e che a tal fine è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per il 2003 (comma 6).

La RT precisa che tale quantificazione deriva dall'esperienza maturata nel passato, specialmente in occasione della precedente consultazione del 1997. Tuttavia essa non fornisce i parametri e le ipotesi alla base della predetta autorizzazione di spesa, con riferimento, in particolare, alle spese di pubblicità sostenute nelle precedenti elezioni.

Al riguardo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha precisato che le spese di pubblicità per le elezioni dei Comitati nel 1997 sono state pari a 2 miliardi 500 milioni di lire e che la corrispondente autorizzazione di una spesa di 1.675.371 euro è stata richiesta sulla base di tale somma, maggiorata per tenere conto dell'incremento dei costi verificatosi negli ultimi cinque anni, alla luce delle indicazioni pervenute dalle sedi³.

Conseguentemente, considerando anche che la spesa in esame appare modulabile sulla base delle concrete disponibilità di bilancio e pertanto idonea ad essere contenuta nei limiti di un tetto di spesa (come previsto dal citato comma 6), non si hanno osservazioni da formulare.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2003, pag.43.

Articolo 16

(Comitato elettorale circoscrizionale)

Il presente articolo prevede, disciplina ed individua le funzioni dell'apposito ufficio elettorale, denominato comitato elettorale circoscrizionale e istituito presso gli uffici consolari, chiamato ad organizzare e sovrintendere il procedimento elettorale.

La norma riproduce sostanzialmente la vigente disciplina di cui all'articolo 17 della citata legge n.205 del 1985, per cui non si hanno osservazioni al riguardo.

Articolo 17

(Stampa e invio del materiale elettorale)

L'articolo 17 fissa le modalità per l'espressione del voto per corrispondenza. In particolare: ciascun ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri; entro i venti giorni antecedenti la data stabilita per le votazioni, gli uffici consolari inviano agli elettori i plichi contenenti il materiale elettorale; gli elettori che a quattordici giorni dalla data delle votazioni non abbiano ricevuto il materiale elettorale possono ottenerne un'altra copia mediante richiesta al capo dell'ufficio consolare; una volta espresso il voto, le schede debbono essere spedite non oltre il decimo giorno antecedente la data

delle votazioni; i responsabili degli uffici consolari devono provvedere all'incenerimento delle schede pervenute oltre la scadenza del termine utile e di quelle stampate e non utilizzate.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame viene autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per il 2003.

Lo stanziamento è previsto per l'anno in corso in quanto l'elezione dei membri dei Comitati, avente periodicità quinquennale, deve tenersi entro il 31 dicembre 2003, sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 52 del 2003, che ha prorogato il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2003.

La quantificazione della spesa contenuta nella RT si basa su una stima del numero degli elettori residenti al 1° gennaio 2002 pari a 2.873.980 soggetti. Relativamente alle spese postali per l'invio del plico contenente il materiale elettorale e la relativa spedizione delle schede votate, la RT precisa che la stima complessiva (pari a 8.449.501 euro) si basa su un costo medio unitario di 1,47 euro per invio postale raccomandato, considerando 2 invii per ogni plico (spese per invio del materiale e per la busta preaffrancata destinata alla restituzione delle schede votate). Il dato di spesa unitaria è frutto di un'indagine condotta presso le sedi estere. Tuttavia la RT non fornisce, per le altre voci di spesa, il dato relativo ai costi unitari.

Tale circostanza non consente, pertanto, una verifica delle relative quantificazioni. In particolare, si rileva che le spese stimate per la stampa *in loco* del materiale elettorale non appaiono in linea con le stime riferite alla medesima voce di spesa contenute nella RT relativa all'A.S. 863, poi legge n. 459 del 2001. Tale ultima quantificazione, infatti, scontando un costo unitario per documento di circa 10,3 centesimi di euro e tenendo conto dell'esigenza

di stampa di circa 5 documenti per ciascun elettore, perveniva ad un costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, superiore a quello quantificato dalla RT in esame (circa 1,032 milioni di euro).

Al riguardo, si ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo⁴ ha precisato che, secondo calcoli effettuati sulla base delle spese per la stampa del materiale elettorale sostenute per le elezioni del 1997 e di indagini di mercato successive, è stato calcolato un costo unitario per documento pari a 5,99 centesimi di euro e che, pertanto, la somma di 1.032.000 euro permetterebbe sia di coprire l'invio di cinque documenti ai 2.873.980 elettori considerati sia di calcolare il 20 per cento di documenti in più per far fronte alle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 5 (invio di un ulteriore plico in caso di mancato ricevimento).⁵

Articolo 18

(Espressione del voto)

Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio del voto e le ipotesi di nullità dello stesso. Le norme non rivestono profili di carattere finanziario.

⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2003, pag.43.

⁵ Nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Governo ha altresì precisato che la distruzione delle schede pervenute oltre il tempo massimo e del materiale elettorale non utilizzato potrà essere effettuata con le attrezzature già in dotazione agli uffici consolari.

Articolo 19

(Costituzione dei seggi elettorali)

Il comma 1 dispone la costituzione, presso ciascun ufficio consolare, di un seggio elettorale ogni cinquemila elettori residenti, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Con il comma 2 si disciplina la nomina, in ciascun seggio, di un presidente, di un segretario e degli scrutatori, in numero non inferiore a quattro. I commi 3 e 4 dispongono sui criteri di nomina dei componenti i seggi elettorali. Il comma 5 prevede l'erogazione ai presidenti di seggio, ai segretari ed agli scrutatori di una indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 6 autorizza la spesa di 516.457 euro per la costituzione dei seggi e di 775.000 euro per l'erogazione delle indennità ai componenti dei seggi stessi. La RT precisa che la spesa per la costituzione dei seggi (516.457 euro per il 2003) comprende gli oneri per l'affitto dei locali, gli oneri accessori e quelli per l'attività informativa, valutati in base all'andamento delle spese affrontate in occasione delle precedenti consultazioni. Per le indennità e le diarie da corrispondere, la spesa di 775.000 euro è calcolata in base ai compensi previsti in occasione di precedenti consultazioni elettorali, moltiplicata per il numero dei seggi definito sulla base del disposto dello stesso articolo 19. La RT precisa che la costituzione di un seggio per ogni cinquemila abitanti, consentita dalle operazioni di voto per corrispondenza, rende possibile la riduzione dei seggi a 450 rispetto ai 1.400 previsti nelle precedenti consultazioni, nelle quali era stato considerato un seggio ogni 2.000 abitanti.

Al riguardo, premesso che il rappresentante del Governo ha chiarito che la somma prevista per l'affitto dei locali da adibire a seggio per lo scrutinio deriva dalle indicazioni fornite dalla rete diplomatico-consolare (durata delle operazioni pari a tre giorni, con un costo giornaliero medio di 383 euro)⁶, si sottolinea che il numero dei seggi (450) indicato è inferiore a quello che si ricaverebbe dividendo il numero di elettori (2.873.980) per 5.000 (il risultato corrisponde a 574 seggi).

In relazione a tale profilo, il rappresentante del Governo⁷ ha precisato che il numero complessivo dei seggi da istituire è stato calcolato in base ad un tasso di partecipazione al voto inferiore al cento per cento⁸. Tale modalità di calcolo non appare conforme però al precetto di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 13 della legge n. 459 del 2001, che prevedono la costituzione di un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero, senza riferimenti al presumibile tasso di partecipazione degli stessi alle elezioni.

In proposito, va peraltro tenuto presente che, a differenza della precedente modalità di voto - che richiedeva all'elettore di recarsi al seggio -, la modalità di espressione del voto per corrispondenza consente di prescindere, nella costituzione dei seggi, dall'esigenza di tener conto della parcellizzazione territoriale degli elettori medesimi.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2003, pag.43.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Dai dati disponibili si ricava che è stata ipotizzata una partecipazione al voto pari a circa il 78%.

Articoli 20 e 21

Vengono disciplinate le operazioni di scrutinio e individuati i criteri di ripartizione dei seggi fra le liste elettorali. Le predette norme non presentano conseguenze finanziarie.

Articolo 22

(Proclamazione degli eletti)

L'articolo 22 dispone che la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto sia data con le stesse modalità previste per l'indizione delle elezioni dall'articolo 15, comma 2, del provvedimento in esame. La norma richiamata disciplina la pubblicità presso ciascuna comunità italiana della consultazione elettorale prevedendo l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. Si ricorda che per la finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro.

La RT non considera la disposizione, che appare suscettibile di determinare ulteriori oneri in relazione alle modalità di comunicazione previste dal citato articolo 15. Al riguardo, si osserva che l'asserzione del rappresentante del Governo circa l'inclusione delle spese in esame nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2^o, non appare suffragata da alcun elemento riconducibile al disposto normativo o, alternativamente, alla RT.

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2003, pag.43.

Articolo 23

(Comitati non elettivi. Contributi)

L'articolo 23 dispone l'istituzione, laddove non sia possibile procedere alle elezioni dei Comitati, di Comitati non elettivi aventi compiti e composizione analoghi a quelli elettivi (comma 1). I membri di tali Comitati sono designati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione (comma 2). L'autorità consolare nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive, composti da non meno di cinque e da non più di dodici membri (comma 3). È previsto infine che il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati di cui al presente articolo, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati elettivi (comma 5).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che il presente articolo sembra rendere obbligatoria l'istituzione - prevista come meramente facoltativa dalla normativa vigente (articolo 24 della legge n. 205 del 1985) - dei Comitati non elettivi. Tale obbligatorietà, unitamente alle corrispondenti erogazioni di finanziamenti - anch'essi previsti solo in via facoltativa dalla normativa vigente -, potrebbe rendere non congrui gli attuali stanziamenti di bilancio che, a norma dell'articolo 3, appaiono predisposti con riferimento ai soli comitati elettivi.

Sarebbe utile pertanto un chiarimento al riguardo.

Articoli 24, 25 e 26

I presenti articoli contengono disposizioni attinenti alla soluzione delle controversie, alla fase transitoria e all'emanazione del regolamento di attuazione. Tali norme non rilevano per quanto di competenza.

Articolo 27

(Copertura finanziaria)

L'articolo 27, comma 1, pone gli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 15.498.923 per l'anno 2003 e ad euro 2.500.995 a decorrere dall'anno 2004, a carico degli stanziamenti iscritti, ai sensi della legge n. 205 del 1985, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per un importo pari ad euro 7.274.995 per l'anno 2003 e ad euro 2.274.995 a decorrere dall'anno 2004, nonché dell'accantonamento di parte corrente del Fondo speciale di competenza del Ministero degli affari esteri per un ammontare pari ad euro 8.223.928 per l'anno 2003 e ad euro 226.000 a decorrere dall'anno 2004.

La norma - come risulta anche dalla RT - provvede alla complessiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 15, 17 e 19.

Il comma 2 prevede che gli stanziamenti necessari a fronteggiare gli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati siano determinati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. Al riguardo, si osserva che la previsione di un

onere pari a 2.500.995 euro a decorrere dal 2004 non tiene in considerazione il fatto che nel 2008 (e, in generale, ogni cinque anni) l'onere sarà rappresentato dal più elevato importo riscontrabile nel 2003, proprio in conseguenza dello svolgimento delle elezioni dei Comitati. Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha chiarito che tale norma riproduce il disposto dell'articolo 28, comma 2, della citata legge n. 205 del 1985 (formalmente abrogata dall'art. 28 del ddl in esame)¹⁰, il quale articolo 28 già prevedeva che per le successive elezioni si provvedesse mediante stanziamenti a valere sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2003, pag.44.